REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1982

che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 [2], in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980, recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1078/81 della Commissione, del 23 aprile 1981 [4], prevede che tali misure sono valide sino all'ultimo giorno della campagna di commercializzazione 1981/1982; che, durante questo periodo, i quantitativi esportati nell'ambito di tale regolamento non hanno superato i quantitativi tradizionali; che, nell'attesa dell'adozione delle norme generali e delle modalità d'applicazione in materia di esportazioni in tale settore, è opportuno prorogare la durata di validità delle misure in questione fino alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983;

considerando che le misure previste dal presnte regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del regolamento (CEE) n. 3191/80 è prorogata fino alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
(3) GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 112 del 24. 4. 1981, pag. 14.